



Le società i cui titoli sono quotati in Borsa devono sottostare ad alcuni obblighi informativi verso il pubblico in genere e verso l'organo di controllo.

Obblighi informativi verso il pubblico

- Il pubblico deve essere tenuto al corrente delle attività societarie tramite:
- Un notiziario aziendale trimestrale o semestrale
- La distribuzione della relazione semestrale
- La pubblicazione di locandine sui maggiori quotidiani, che annuncino particolari eventi societari

Obblighi informativi verso la CONSOB

- Alla Consob va inviata tutta la documentazione prescritta dalla legge:
- Il progetto di bilancio integrato dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci e relativi allegati (20 gg prima dello svolgimento dell'assemblea che deve discuterli)
- Le proposte per le modifiche dell'atto costitutivo, per l'emissione di obbligazioni, per le fusioni con le altre società (45 giorni prima dell'assemblea che deve discuterli)
- Il verbale dell'assemblea, con le delibere adottate (entro 30 giorni dallo svolgimento dell'assemblea stessa)
- La relazione semestrale e le delibere di distribuzione di acconti dividendi (entro 4 mesi dalla fine del primo semestre)
- La notifica delle partecipazioni superiori al 2% od al 10% (rispettivamente: in società quotate e non quotate).

NOTA: Altri obblighi informativi figurano in capo agli amministratori, ai sindaci ed ai direttori generali, mentre sono state ampliate ulteriormente le possibilità di informazione da parte della CONSOB, relativamente a dati e notizie necessari per l'informazione al pubblico, al controllo della società, anche tramite società fiduciarie